

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2002, n. 25

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cultura.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50
"Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di
enti locali e di interesse locale"

1. L'articolo 29 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è così sostituito:

"Art. 29 - Comitati della biblioteca.

1. Le norme statutarie e regolamentari dei Comuni possono prevedere per le biblioteche di rispettiva proprietà la costituzione di appositi Comitati di biblioteca con funzioni di concorso nella formazione dell'indirizzo culturale e politico.

2. Il Comitato viene eletto dal Consiglio comunale con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Alle riunioni del Comitato partecipa con voto consultivo il bibliotecario. Possono inoltre partecipare, con voto consultivo, rappresentanti di associazioni culturali locali e del mondo della scuola.

3. I Comitati delle biblioteche di enti locali collegate nei sistemi territoriali possono produrre collegialmente i documenti legati alle attività ad essi affidate".

2. I Comitati di gestione già istituiti ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, come sostituito dal comma 1, esercitano le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2002.

3. Al secondo comma dell'articolo 25 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 sono abrogate le parole: *"e nominandone gli organi di gestione"*.

4. Al secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 le parole *"La composizione del Comitato di gestione"* sono sostituite dalle parole *"la composizione dell'eventuale comitato"*.

5. Al terzo comma dell'articolo 34 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è aggiunta la seguente frase: *"Nell'impossibilità di individuare tale esperto, nel caso di concorsi già regolarmente banditi, il dirigente della Direzione regionale competente può indicare in suo luogo un funzionario della Direzione, dotato di competenze specifiche"*.

Art. 2

Modifica alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 30
"Istituzione della mediateca regionale"

1. Dopo la lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 sono aggiunte le seguenti lettere:

c bis) la costituzione di una cineteca regionale che rappresenti l'archivio storico della cultura cinematografica veneta anche mediante la raccolta e valorizzazione della produzione filmica;

c ter) la promozione del territorio veneto come luogo per ambientazioni cinematografiche ed audiovisive in genere, mediante un'attività di Film Commission le cui modalità esecutive saranno definite dalla Giunta regionale con particolare riferimento alla promozione presso le produzioni, anche attraverso accordi con Enti locali, Associazioni imprenditoriali e di categoria, per favorire:

- 1) *la conoscenza del territorio;*
- 2) *la conoscenza delle specifiche professionalità;*
- 3) *le modalità delle procedure circa le specifiche concessioni."*

Art. 3

Modifica all'articolo 36 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1995)"

1. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 già sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37, è così sostituito:

"2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto del dirigente della struttura competente ad enti locali, ad altri soggetti pubblici, nonché a soggetti riconosciuti come persone giuridiche private, ai sensi della normativa vigente, purché garantiscano la fruizione da parte del pubblico dei beni culturali, operanti tutti nel territorio regionale, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo non superiore ad euro 258.000,00."

Art. 4

Modifica alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6
"Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi"

1. Il quinto comma dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 già sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

"5. A tal fine le somme ammesse a contributo vengono accreditate ai Comuni di cui al comma precedente."

Art. 5

Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55
 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”

1. All’articolo 6, comma 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 dopo le parole: “*e le associazioni di volontariato*”, sono inserite le seguenti parole: “*le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)*”.

Art. 6

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 2002

Galan

INDICE

- Art. 1 - Modifica alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali e di interesse locale”
- Art. 2 - Modifica alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 “Istituzione della mediateca regionale”
- Art. 3 - Modifica all’articolo 36 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1995)”
- Art. 4 - Modifica alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 “Interventi per la realizzazione, l’ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi”
- Art. 5 - Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”
- Art. 6 - Dichiarazione d’urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 agosto 2002, n. 25

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Ermanno Serajotto, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 21 dicembre 2001, n. 52/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 gennaio 2002, dove ha acquisito il n. 229 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 6^a in data 15 gennaio 2002;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 3 aprile 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Paolo Scaramelli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2002, n. 7466.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il decreto legislativo n. 76/2000 “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208” ha meglio precisato i contenuti della legge finanziaria regionale, disponendo che nella medesima debbano trovare accoglimento esclusivamente disposizioni legislative concernenti diretti impatti finanziari.

La recente legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione” ha recepito i principi fondamentali contenuti nel sopracitato decreto legislativo n. 76/2000, prevedendo, all’articolo 2, comma 6, che “la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente”.

Il presente disegno di legge concernente "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di Cultura" contiene disposizioni legislative che recano modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.

Le disposizioni, contenute nel presente disegno di legge, apportano modifiche o integrazioni alle seguenti leggi regionali in materia di cultura:

- legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali e di interesse locale";
- legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 "Istituzione della mediateca regionale";
- legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione dei centri di servizi culturali, biblioteche, musei e archivi";
- legge regionale 15 gennaio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1995)";
- legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà".

Il disegno di legge si compone di sei articoli: quelli da 1 a 5 apportano modifiche o integrazioni a leggi regionali in materia di cultura; l'articolo 6 reca invece la dichiarazione d'urgenza che attiva la procedura prevista ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto.

In particolare, l'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 29 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale". I Comitati di gestione previsti come organi obbligatori di gestione delle biblioteche dalla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 sono, infatti, in contrasto con il decreto legislativo n. 29/1993 che riconosce al dirigente la competenza della gestione. Si propone, pertanto, di eliminare la contraddizione, che ha creato non poche difficoltà agli enti locali, sostituendo il Comitato di gestione con un Comitato della Biblioteca, inteso come strumento di partecipazione alla determinazione dell'indirizzo culturale e politico della sua programmazione, lasciando agli Enti stessi il potere di valutare l'opportunità di dotarsene. Inoltre, dato che non sempre i Comuni sono riusciti a trovare esperti di settore inclusi nell'elenco regionale previsto dall'articolo 34 della legge in questione per il legittimo svolgimento di concorsi regolarmente banditi, si propone di consentire in questi casi eccezionali il subentro di un funzionario dotato di competenze specifiche.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 "Istituzione della mediateca regionale". Risulta, infatti, necessario integrare il settore della Mediateca regionale con l'istituzione di una cineteca che possa rappresentare la cultura cinematografica attraverso la storia del cinema nel Veneto, anche per innovare il settore, la cui tendenza anche a livello nazionale si rivolge all'istituzione di cineteche come luogo di conservazione, divulgazione e promozione della

cultura cinematografica dei singoli territori regionali. Viene altresì normata l'attività della Film Commission, per la promozione del territorio regionale come un grande set in cui ambientare le produzioni cinematografiche e audiovisive in generale, dando possibilità di visibilità e promozione a tutta una serie di realtà che, in quanto meno conosciute, non hanno l'opportunità di essere valorizzate dal punto di vista ambientale, storico e culturale. Il servizio già sperimentato dalla Giunta regionale con risultati più che soddisfacenti, è stato istituzionalizzato in altre Regioni italiane, secondo una tendenza ormai predominante sia in Italia che all'estero.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 36 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)". Il suddetto articolo 36 disciplina una sorta di mutuo concedibile a soggetti che vogliano attuare interventi edilizi su strutture destinate alla conservazione di beni culturali; l'attuale formulazione del secondo comma dell'articolo prevede che l'erogazione avvenga con le modalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, cioè secondo la disciplina generale in materia di contributi (non mutui) regionali per opere di interesse regionale. Ne consegue che, innanzitutto, non è possibile erogare il prestito se non a fronte di una spesa già sostenuta e, quindi, in contrasto con la natura di finanziamento preventivo proprio del mutuo e, in secondo luogo, che nel caso di erogazione di acconti per stati di avanzamento dei lavori, possibile in base alla norma attuale, si attivi un complicato sistema di restituzioni in caso di successivi acconti e comunque in occasione della liquidazione del saldo finale.

L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi". L'attuale procedura di erogazione dei contributi previsti dalla legge, quando si tratti di soggetti diversi dai Comuni, prevede che le somme vengano accreditate all'ente locale competente territorialmente, che provvederà poi all'effettiva corresponsione, all'attività di vigilanza e verifica in base al comma 4 dello stesso articolo. Il comma di cui si propone la modifica dispone, erroneamente, che l'accredito al Comune competente avvenga secondo le procedure di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 42/1984, ingenerando confusione, in quanto, in realtà, l'ente locale, in tali casi, è chiamato a sostituirsi all'amministrazione regionale e deve pertanto disporre di tutto il contributo che viene ad esso trasferito.

L'articolo 5 apporta modifiche all'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà", al fine di introdurre, tra i soggetti promotori di iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo, le Organizzazioni non lucrative di attività sociale, c.d. Onlus, per evitare eventuali discriminazioni nei confronti di tali soggetti, che ben possono farsi rientrare tra quelli previsti dalla norma in argomento.

L'articolo 6 reca la dichiarazione di urgenza, ai sensi dell'ar-

articolo 44 dello Statuto della Regione del Veneto.

La Sesta Commissione consiliare, a maggioranza, ha espresso parere favorevole al testo in esame.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'art.25 della legge regionale n. 50/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 - (Funzioni dei Comuni)

Compete ai Comuni di provvedere all'istituzione, alla gestione, allo sviluppo e al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari sul territorio, nonché alla costituzione dei sistemi bibliotecari locali.

In particolare i Comuni:

a) provvedono all'istituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche a essi affidate, adottandone i relativi regolamenti, tenuto conto degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale;

b) concorrono alla costituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali;

c) curano la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie affidate agli enti locali, nonché alla relativa utenza;

d) intraprendono, per l'ambito territoriale di competenza, ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi.”.

- Il testo dell'art.28 della legge regionale n. 50/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 28 - (Organizzazione delle biblioteche)

Le biblioteche di Enti locali o di interesse locale aperte al pubblico devono:

- esercitare il servizio pubblico gratuitamente;

- garantire la continuità e regolarità del servizio;

- stabilire orari in modo da consentire l'accesso al maggior numero di utenti;

- adempiere all'obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e dello scambio delle informazioni con le altre biblioteche;

- curare la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni prodotte in ambito locale;

- disporre di almeno il catalogo alfabetico per autore del materiale posseduto, compilato in osservanza delle regole catalografiche nazionali.

Gli Enti locali determinano, con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale entro quattro mesi dall'istituzione della biblioteca, l'ordinamento interno delle loro biblioteche, le funzioni del personale, gli orari di apertura al pubblico, le modalità di espletamento dei servizi e di partecipazione delle componenti culturali e sociali, nonché *la composizione dell'eventuale comitato*, di cui al successivo articolo, le modalità di elezione e durata in carica dei suoi membri.

L'orario di servizio per il personale addetto alle biblioteche di Enti locali deve comunque essere pari a quello stabilito per i dipendenti comunali, con un minimo di 26 ore settimanali di apertura al pubblico; per le biblioteche dei Comuni con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l'orario di servizio può essere ridotto a 25 ore settimanali, con un minimo di 16 ore di apertura al pubblico, per quelle dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti può essere ancora ridotto rispettivamente a 18 e 12 ore settimanali.

Per le biblioteche di interesse locale l'orario di apertura al pubblico deve essere il medesimo di quello stabilito al comma precedente per le biblioteche di Enti locali.

L'apertura al pubblico deve sempre essere assicurata dal personale previsto dall'art. 33 della presente legge.

Saranno esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli enti che non avranno adeguato i regolamenti delle loro biblioteche alle norme in essa previste.”.

- Il testo dell'art.34 della legge regionale n. 50/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 34 -(Concorsi e incarichi)

Gli Enti locali e i Consorzi di Enti locali bandiranno tempestivo pubblico concorso per l'assunzione di un responsabile di biblioteca a titolo stabile, ogni qualvolta si renda vacante un posto già coperto o esso sia di nuova istituzione.

Adeguata valutazione sarà data ai titoli di specializzazione post - universitaria o rilasciati dagli Archivi di Stato, nonché, per quanto concerne gli assistenti di biblioteca, alla frequenza con esito favorevole ai corsi promossi dalla Regione o da altri Enti Pubblici.

Della Commissione giudicatrice dei concorsi fa parte un esperto del settore, di livello superiore o almeno pari al posto messo a concorso, designato dalla competente struttura regionale tra bibliotecari o assistenti di biblioteca e in servizio presso biblioteche di enti locali o consorzi di enti locali del Veneto, che hanno inviato alla Regione la propria disponibilità all'incarico con relativo curriculum professionale.

Secondo l'importanza della biblioteca, riferita anche al numero degli utenti interessati, il servizio della biblioteca stessa sarà affidato a un bibliotecario ovvero a un assistente di biblioteca. *Nell'impossibilità di individuare tale esperto, nel caso di concorsi già regolarmente banditi, il dirigente della Direzione regionale competente può indicare in suo luogo un funzionario della Direzione, dotato di competenze specifiche.*

Tuttavia, nei Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, può essere conferito l'incarico di assistente di biblioteca con retribuzione forfettaria e fatte salve le norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, mediante selezione pubblica e tenuti presenti i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso di assistente di biblioteca.

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti le funzioni di bibliotecario possono essere affidate, previa apposita convenzione con il centro del sistema, a un incaricato messo a disposizione del centro del sistema medesimo.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 30/1983, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2

La mediateca cura:

- a) la produzione, la riproduzione, l'acquisizione, la conservazione e l'uso di materiali audio-visuali riguardanti, in particolare, la conoscenza della storia, della cultura e del territorio del Veneto;
- b) la conservazione e l'utilizzazione della documentazione fotografica e di materiali a stampa, prodotti, commissionati o acquisiti dalla Regione;
- c) circuitazione di copia appositamente riprodotta dei materiali originali in dotazione.

c bis) la costituzione di una cineteca regionale che rappresenti l'archivio storico della cultura cinematografica veneta anche mediante la raccolta e valorizzazione della produzione filmica;

c ter) la promozione del territorio veneto come luogo per ambientazioni cinematografiche ed audiovisive in genere, mediante un'attività di Film Commission le cui modalità esecutive saranno definite dalla Giunta regionale con particolare riferimento alla promozione presso le produzioni, anche attraverso accordi con Enti locali, Associazioni imprenditoriali e di categoria, per favorire:

- 1) la conoscenza del territorio;
- 2) la conoscenza delle specifiche professionalità;
- 3) le modalità delle procedure circa le specifiche concessioni.

A tali fini la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi o convenzioni con istituzioni, enti, aziende, organismi specializzati, cineteche pubbliche e private, nazionali ed estere, biblioteche specializzate, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private operanti nel territorio regionale.

Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma devono espressamente stabilire i termini perentori per il compimento delle iniziative di cui al primo comma, pena la risoluzione della convenzione e l'obbligo di restituzione delle somme già assegnate.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 36 della legge regionale n. 6/1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 36 - Istituzione del fondo di rotazione per l'edilizia culturale.

1. In armonia con i principi e le disposizioni di cui alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, alla legge regionale 18 dicembre 1984, n. 63, alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di favorire gli interventi riguardanti le strutture di conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento ai musei, alle biblioteche e agli archivi, è istituito il “Fondo di rotazione per l'edilizia culturale” (capitolo n. 70178) per la concessione di contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi per la durata massima di dieci anni.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto del dirigente della struttura competente ad enti locali, ad altri soggetti

pubblici, nonché a soggetti riconosciuti come persone giuridiche private, ai sensi della normativa vigente, purché garantiscano la fruizione da parte del pubblico dei beni culturali, operanti tutti nel territorio regionale, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo non superiore ad euro 258.000,00.

3. Il rimborso dei contributi avviene entro il 30 giugno di ogni anno, per quote costanti in relazione all'importo complessivo assegnato, a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione del medesimo.

4. Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine stabilito comporta la revoca dell'intero contributo, con la restituzione della somma già erogata, nonché il divieto per un biennio di concedere contributi regionali a favore dello stesso soggetto.

5. A partire dall'esercizio finanziario 1996 nel capitolo n. 70178 confluiscono le quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi secondo le modalità previste dal comma 4.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 6/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Norme per l'erogazione dei contributi.

La Giunta regionale, approvata la ripartizione dei contributi per le iniziative ammesse, provvede a darne comunicazione ai richiedenti, i quali entro i successivi sei mesi dal ricevimento della comunicazione pena la decadenza del contributo devono presentare al Presidente della Giunta regionale:

- a) il piano finanziario che prevede la copertura delle spese a carico dei beneficiari;
- b) il progetto esecutivo e il computo metrico estimativo delle opere;
- c) gli atti amministrativi eventualmente occorrenti per l'esercizio dell'attività cui l'opera è destinata, con la data di ultimazione dei lavori e/o il termine per l'acquisto.

Sulla base di tale documentazione, il Dirigente regionale competente per materia provvede all'assegnazione dei contributi concessi, determinando contestualmente la data di ultimazione dei lavori, il termine per l'acquisto e le eventuali particolari condizioni.

I contributi sono erogati in unica soluzione, ad avvenuta verifica effettuata sulla base dei documenti giustificativi presentati. Può, tuttavia, essere consentita la corresponsione di acconti fino al 50 per cento dell'ammontare del contributo assegnato, sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

Per le iniziative eseguite dai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2, la vigilanza e la verifica sono svolte dai Comuni competenti per territorio, che provvedono altresì all'erogazione dei fondi ai soggetti beneficiari ai sensi del comma precedente.

5. *A tal fine le somme ammesse a contributo vengono accreditate ai Comuni di cui al comma precedente.*

La mancata presentazione della documentazione giustificativa della spesa entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello del completamento dei lavori comporta la decadenza del diritto al contributo assegnato.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 55/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Soggetti promotori e destinatari.

1. La Regione riconosce e sostiene, quali soggetti promotori di iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo, gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private, le università, le organizzazioni non governative e le associazioni di volontariato, *le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)*, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e le associazioni di immigrati del Veneto.

2. Le iniziative di cooperazione decentrata si rivolgono prioritariamente alle popolazioni dei paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo e considerano come soggetti destinatari attivi gli enti territoriali, gli organismi, le comunità comunque organizzate e le istituzioni locali direttamente coinvolti nella formulazione, gestione e realizzazione dei progetti stessi.

3. I paesi destinatari di tali interventi sono indicati nel piano annuale degli interventi di cui all'articolo 11.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione cultura